DECISIONI

DECISIONE 2011/478/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2011

relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo [1]

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO [2], e l'azione comune 2008/123/PESC [3] relativa alla nomina del sig. Pieter FEITH quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo.

(2) Il 5 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/270/PESC [4] relativa alla nomina del sig. Fernando GENTILINI quale RSUE per il Kosovo fino al 31 luglio 2011.

(3) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 30 settembre 2011.

(4) L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/270/PESC è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il sig. Fernando GENTILINI è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Kosovo per il periodo dal 1º maggio 2011 al 30 settembre 2011. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

2) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1º maggio 2011 al 30 settembre 2011 è pari a 690 000 EUR.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 2011.

Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ

---

[1] Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
[2] GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.
[3] GU L 42 del 16.2.2008, pag. 88.
[4] GU L 119 del 7.5.2011, pag. 12.